

Deliberazione 31 maggio 2010 – ARG/elt 82/10

Rettifiche di errori materiali presenti nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 e nella Tabella 1 allegata alla deliberazione dell’Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 40/10

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 maggio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l’Allegato A alla deliberazione n. 348/07, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante “Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 40/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 40/10);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010 ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10).

Considerato che:

- con deliberazione ARG/elt 40/10, l’Autorità, ai sensi del comma 33.4 del TIT, ha quantificato l’ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione (di seguito: perequazione misura) di cui all’articolo 40 del TIT, i cui esiti sono riportati nella tabella 1, allegata alla medesima deliberazione ARG/elt 40/10, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- il comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 40/10, prevede che la medesima deliberazione costituisca comunicazione ai sensi del comma 33.7;
- si sono riscontrati errori materiali nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 40/10, causati da una non corretta trasposizione di tabelle informatiche;
- l’errore materiale di cui al precedente alinea ha interessato l’Azienda Elettrica Comunale del Comune di Tuenno (TN) e l’Azienda Elettrica Comunale del Comune di Fai della Paganella (TN), in relazione alle quali si è riscontrata la presenza della medesima denominazione; e che detto errore materiale ha pregiudicato il contenuto informativo della tabella 1 allegata alla delibera ARG/elt 40/10, nei confronti delle medesime imprese interessate.

Considerato che:

- è stata riscontrata la presenza di un errore materiale al comma 1.3 della deliberazione ARG/elt 67/10.

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere alla rettifica dell’errore materiale riscontrato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 40/10, tramite l’aggiunta del Comune in cui ha sede l’impresa distributrice, laddove necessario;
- sia opportuno disporre che, con esclusivo riferimento alle imprese distributrici interessate dall’errore materiale, i termini di cui al comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 40/10, decorrano a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ritenuto che:

- sia opportuno rettificare l’errore materiale rilevato nella deliberazione ARG/elt 67/10

DELIBERA

Articolo 1

Rettifica di errore materiale nella tabella 1 della deliberazione ARG/elt 40/10

- 1.1 La tabella 1 allegata alla deliberazione 25 marzo 2010 ARG/elt 40/10 è sostituita con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Rettifica di errore materiale nella deliberazione ARG/elt 67/10

- 2.1 Al comma 1.3 della deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2010 ARG/elt 67/10, le parole “versa, se positivo, o riceve, se negativo” sono sostituite con le parole “riceve, se positivo, o versa, se negativo”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Con esclusivo riferimento all’Azienda Elettrica Comunale del Comune di Tuenno (TN) ed all’Azienda Elettrica Comunale del Comune di Fai della Paganella (TN), i termini di cui ai commi 1.5 e 1.6 della deliberazione ARG/elt 40/10 decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa, per i seguiti di competenza.
- 3.4 Il presente provvedimento costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT.

31 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis